

Errata corrige

Comunicato relativo alla legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 "Modifiche della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"" (Bollettino ufficiale della Regione n. 8 del 26 gennaio 2010).

Il testo dell'art. 6 della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3 "Modifiche della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"" pubblicato a pag. 15 del Bur n. 8 del 26 gennaio 2010, è errato e, pertanto, viene di seguito ripubblicato:

"Art. 6

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"

1. L'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:

"Art. 5

Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli a "chilometri zero"

1. Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" a esclusione degli esercizi di vicinato, ove vengano messi in vendita prodotti agricoli a "chilometri zero", sono previsti appositi ed esclusivi spazi ad essi destinati."
2. Le strutture di vendita di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, già esistenti all'entrata in vigore della presente legge, si adeguano all'obbligo di destinare appositi ed esclusivi spazi per la messa in vendita di prodotti agricoli a "chilometri zero" entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge."